

STATUTO

MAI PIU' SOLI SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSTUNI BR VIA FERRARA 10

Numero REA: BR - 156852

Codice fiscale: 02582420747

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2019 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Francesco Valente
Notaio

Repertorio n. 9031

Raccolta n. 6682

**COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
IMPRESA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **undici** del mese di **febbraio**

11/02/2019

In Martina Franca, nel mio studio.

Innanzi a me dott. **Francesco Valente**, notaio in Martina Franca con studio al Corso Italia n.24, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

SI COSTITUISCONO

- **PALMIERI MARIA TERESA**, nata a Ostuni il 30 agosto 1989, c.f. PLM MTR 89M70 G187E, ivi domiciliata alla via Viterbo n.14;

- **D'URSO LORIS**, nato a Brindisi il 02 marzo 1992, c.f. DRS LRS 92C02 B180M, domiciliato in San Michele Salentino alla via Venezia n.4.

È altresì presente per accettare la carica di sindaco unico:

- la dottoressa **PALAZZO MARIANGELA**, nata a Torino il 16 marzo 1972, c.f. PLZ MNG 72C56 L219B, domiciliata in Martina Franca alla via Abate Fighera n.18, iscritta ed all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto al n.ro 720/A ed al Registro dei Revisori Contabili (D.M. 19/02/2002 pubblicato in G.U. suppl. n.17 IV sez. speciale del 01/03/2002) con n.124849.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue.

Art.1. Viene costituita dai signori D'URSO LORIS e PALMIERI MARIA TERESA una società a responsabilità limitata impresa sociale avente la seguente denominazione:

"MAI PIÙ SOLI SRL IMPRESA SOCIALE"

Art.2.La società ha sede in Ostuni attualmente all'indirizzo di via Ferrara n.10.

La variazione del detto indirizzo potrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo.

Essa può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, stabilimenti, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

La sede legale, amministrativa ed operativa della società dovrà permanere per un periodo di cinque anni, a far tempo dalla data di concessione, in favore della società stessa, delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n.185 del 21 aprile 2000 e s.m.i., in uno dei territori indicati nell'art.14 del medesimo Decreto.

Non è consentito il trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive,

Registrato a Taranto

il 12/02/2019

al n. 2346

di disoccupazione e di residenza fissate all'art.17, commi 1 e 2, del D.Lvo 185/2000, per almeno cinque anni dalla data di deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

Art.3. La società impresa sociale esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa, in particolare, ha ad oggetto l'assistenza sociale non residenziale per anziani, disabili, malati casalinghi, minorenni e comunque per tutte le categorie di persone e soggetti che necessitano di assistenza sociale non residenziale;

- gestione di centri di assistenza domiciliare per le sopracitate categorie di persone e soggetti con annessi sportelli informativi;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune.

La società si riserva di beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività, di tutte le provvidenze finanziarie, agevolate, contributive e fiscali previste dalle leggi regionali, statali, comunitarie ed internazionali vigenti e future.

Art.4. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** ed è diviso in quote proporzionali al valore dei conferimenti di ciascun socio.

Art.5. Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- dal socio D'URSO LORIS per euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale;
- dal socio PALMIERI MARIA TERESA per euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero) pari al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale.

I soci D'URSO LORIS e PALMIERI MARIA TERESA danno atto che sulla quota da essi rispettivamente assunta e sottoscritta è stato versato il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale dell'importo per il socio D'URSO LORIS pari ad euro 1.125,00 (millecentoventicinque virgola zero zero) e per il

socio PALMIERI MARIA TERESA per euro 1.375,00 (milletrecento-settantacinque virgola zero zero) e quindi per il complessivo importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante conferimento in denaro versato alla persona cui è affidata l'amministrazione della società, ai sensi dell'art.2463 c.c., a mezzo di contanti, trattandosi di importo per il quale la normativa sulla trasparenza bancaria ed antiriciclaggio non impone specifiche forme di pagamento.

Art.6. Le quote di partecipazione alla società sono:

- di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero) per il socio PALMIERI MARIA TERESA;
- di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) per il socio D'URSO LORIS.

La società impresa sociale non ha scopo di lucro: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio della società, ferma la possibilità di destinazione degli utili nei limiti e secondo quanto specificato nello statuto e, in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. 112/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) d.lgs. 112/17.

Art.7. L'amministrazione e la rappresentanza della società viene affidata per la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio a PALMIERI MARIA TERESA che viene nominata amministratore unico e che accetta l'incarico dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia di società a responsabilità limitata impresa sociale ed altresì disciplinato dall'art.12 dello statuto sociale.

Art.7 bis. Viene nominato sindaco unico per la durata di anni tre con termine alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio la dottoressa PALAZZO MARIANGELA come sopra generalizzata, la quale dichiara di accettare la carica dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia di società a responsabilità limitata impresa sociale ed altresì disciplinato dall'art.12 dello statuto sociale.

Art.8. La durata della società impresa sociale è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. Gli esercizi sociali si chiudono il **31 (trentuno) dicembre**

di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31**

(trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Art.9. Le spese del presente atto e dipendenti, sono a carico della società.

Art.10. I componenti dichiarano che l'importo globale delle spese poste a carico della società per la sua costituzione approssimativamente ammonta ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

I componenti dichiarano e convengono che la società sia disciplinata dalle seguenti:

"NORME RELATIVE ALLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Art. 1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 112/17, una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata **"MAI PIÙ SOLI SRL IMPRESA SOCIALE"**.

Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società.

Art. 2. La società impresa sociale ha sede in **Ostuni**.

Potranno essere istituite o sopresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'organo amministrativo.

L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spettano all'organo di amministrazione.

Art. 3. La durata della società impresa sociale è stabilita fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4. La società impresa sociale esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa, in particolare, ha ad oggetto l'assistenza sociale non residenziale per anziani, disabili, malati casalinghi, minorrenni e comunque per tutte le categorie di persone e soggetti che necessitano di assistenza sociale non residenziale;

- gestione di centri di assistenza domiciliare per le sopracitate categorie di persone e soggetti con annessi sportelli informativi;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune.

La società si riserva di beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività, di tutte le provvidenze finanziarie, agevolate, contributive e fiscali previste dalle leggi regionali, statali, comunitarie ed internazionali vigenti e future.

Art. 5. La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio della società. Essa, tuttavia, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; essa, inoltre, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) d.lgs. 112/17. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta

per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dalla società; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) d.lgs. 112/17; d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la società o ne facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla società; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7. Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge. Esso può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alla quota posseduta, e nella delibera di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci, a mezzo raccomandata a/r da inviarsi a cura degli amministratori, che l'aumento può essere sottoscritto.

Per il fabbisogno finanziario della società impresa sociale, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancarie e creditizia. Le somme così raccolte sono infruttifere.

Le partecipazioni al capitale sono trasferibili sia per atto

tra vivi che per successione a causa di morte. Nel primo caso, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. Il socio che intenda cedere per atto tra vivi in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r, indicando il nominativo del potenziale acquirente ed il prezzo concordato per la cessione. Entro il termine di decadenza di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della intera partecipazione offerta e comunicare la loro decisione al socio che intenda alienare, a mezzo raccomandata a/r.

Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci contemporaneamente, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione della relativa partecipazione.

Art. 8. L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Art. 9. Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dalla legge. Il recesso, ove intervenuto, deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis cod. civ.

Il recesso deve essere esercitato per l'intera partecipazione posseduta dal socio.

L'esclusione dei soci può avvenire nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Il socio escluso può investire l'organo di amministrazione in relazione al provvedimento di esclusione.

Art. 10. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci a mezzo raccomandata a/r non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, e l'elenco della materie da trattare.

Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per l'ipotesi in cui la prima convocazione vada deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la partecipazione di ciascun socio. All'uopo sarà consentita la partecipazione a distanza all'assemblea a mezzo

Skype, mentre il voto a distanza potrà essere effettuato a mezzo posta elettronica certificata con l'utilizzo della firma digitale.

Art. 11. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. Essa delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni.

Art. 12. I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità; b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese; c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a "impatto sociale"; d) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente i. nella produzione e nel commercio delle armi, oppure ii. nel gioco d'azzardo; e) non rientrare in alcuna delle categorie di esclusione indicate nella Carta dei Valori.

Art. 13. La società può essere amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata dell'incarico e del compenso.

La nomina degli amministratori può essere riservata a soggetti esterni e, precisamente

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo restando che, anche nel caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e gli aumenti di capitale.

Art. 14. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal consigliere più anziano, presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

Art. 15. L'organo amministrativo ha i poteri di gestione della società, ed ha facoltà di compiere gli atti necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli riservati alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, procuratori, per determinati atti o categorie di atti. La rappresentanza della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del C.D.A. ovvero all'Amministratore Unico o ai singoli Consiglieri delegati se nominati e nei limiti della delega. Nel caso di nomina di due o più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. L'organo amministrativo può nominare istitutori.

Art. 16. La società è sottoposta al controllo del collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/17, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art. 17. Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 10 quinto comma d.lgs. 112/17 la società è sottoposta, inoltre, alla revisione legale dei conti.

Art. 18. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale secondo le linee guida di cui al precedente articolo 16 e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese.

Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

Art. 19. I libri sociali sono i seguenti:
libro giornale; libro degli inventari.

Art. 20. Ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività della società sono garantite le seguenti forme di coinvolgimento:

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

In tal modo essi sono posti in grado di esercitare un'in-

fluenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi.

Art. 21. I lavoratori e gli utenti possono partecipare, anche tramite rappresentanti, all'assemblea dei soci, nei seguenti modi e termini:

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale e di partecipare allo svolgimento delle assemblee sociali per le quali dovranno essere informati nei modi e termini di statuto.

Art. 22. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

Art. 23. È ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I volontari sono iscritti in apposito registro.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 24. La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 d. lgs. 112/17, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Art. 25. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori delibera la nomina degli stessi con la indicazione di quelli ai quali compete la rappresentanza della società.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) d.lgs. 112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Art. 26. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di cui al d.lgs. 112/17, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.

Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, e completato di mia mano su tre fogli per undici intere pagine e quanto sin qui della presente, e ne ho dato lettura alle parti che, dichiarandolo conforme alla sua volontà, lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore ventidue e minuti zero.

F.to Palmieri Maria Teresa, D'Urso Loris, Mariangela Palazzo, Francesco Valente notaio - vi è il sigillo.

14 di 14